

Articolo 7 – Quote associative

Tutti i Soci *Fondatori, Ordinari, Straordinari e Sostenitori*, sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Tutte le quote associative – il cui ammontare è deliberato dal Consiglio Direttivo – hanno carattere annuale e coprono l'esercizio sociale 1° gennaio – 31 dicembre. La prima quota può essere pagata pro-rata per il numero dei trimestri che decorrono dal trimestre successivo a quello in cui la domanda di ammissione è accettata.

Le quote versate sono intrasmissibili e non danno diritto a rivalutazioni e a rendimenti di sorta.

I Soci *Sostenitori* sono tenuti a contribuire al CDAF pagando una quota associativa annua concordata con il Consiglio Direttivo e determinata in misura proporzionale alla loro importanza finanziaria. Nella determinazione della quota il Consiglio terrà conto delle agevolazioni e dei servizi resi gratuitamente al Club.

I Soci *Giovani* pagano una quota associativa ridotta. Il Consiglio Direttivo può decidere di esentarli dal pagamento per uno o più anni al fine di incentivare l'adesione e la partecipazione dei giovani al Club.

L'ammontare della quota associativa dei Soci *Affiliati* è regolamentata dagli accordi di federazione o partecipazione con gli Organismi interessati.

Sono esentati dal pagamento della quota associativa i Soci *Onorari* e i Soci *Ordinari* che siano o rappresentanti delegati di Soci *Sostenitori* o dipendenti dell'Unione Industriale di Torino.